COMUNE DI TERNI

DIREZIONE URBANISTICA

- UNITA' OPERATIVA -

Attuazione Piano Regolatore Generale – Pianificazione Pubblica

03-PA-028

PIANO ATTUATIVO del PRG Parte Operativa
per la Zona C verde urbano B (CB)
Località Strada di Cerreta

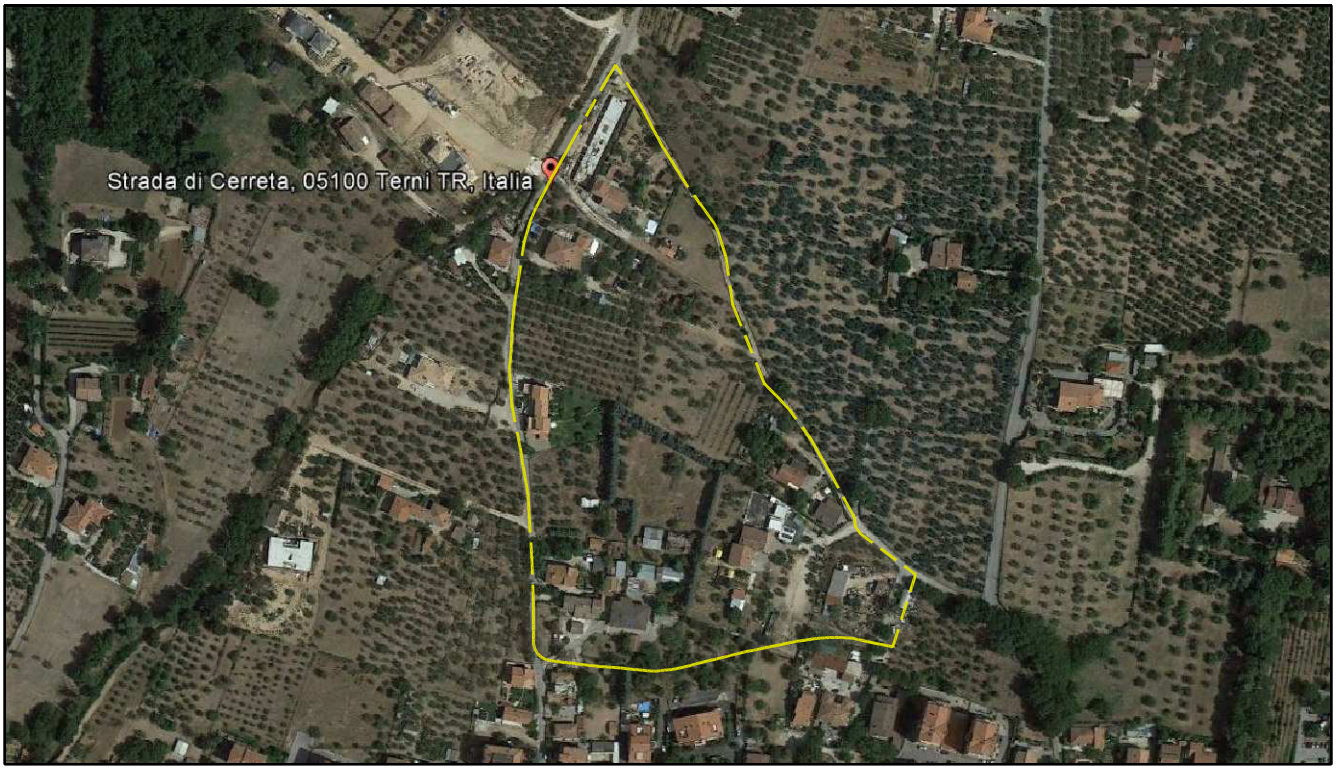

COMUNE DI TERNI

Progettisti:

ARCH. CARLA COMELLO
ARCH. CINZIA MATTOLI

Collaboratori alla progettazione:

ARCH. STEFANO BALDIERI
ARCH. EMILIANO STABLUM

PROPONENTI **NUCLEO CB**

RUSPOLINI OTELLO
CECCARONI FIORELLA
IMMOBILIARE CENTRALE ITALIANA S.r.l.
FILIPPONI DORIANA
FILIPPONI MARCO
PORDENONI LUCIANA
BARTOLLINI JACOPO
EMILI SONIA
GRANAROLI MARISA
RONCETTI ROMUALDO
RONCETTI MATRIA TERESA
COCCHI AGOSTINO
MERLINI ASPRILIO
BARBUTO NICOLA

Progettisti:

GEOM. ALBERTO TEOFOLI
ARCH. ROBERTO MOLINARI

Collaboratori:

GEOM. MARCO GIULIANI
GEOL. LUCA LATELLA
GEOM. MARCO CANNATA
GEOM. FEDERICO MORICONI

ADOZIONE:	APPROVAZIONE:
D.G.C. n° 17 del 30-07-2014	

ELAB.	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	DATA: FEBBRAIO 2014
n.		SCALA: 1:1000
		FILE:

COMUNE DI TERNI
PIANO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ZONA CB (ZONA C VERDE URBANO B)- SUB-NUCLEO LOCALITA' STRADA DI CERRETA

NORME TECNICHE ATTUAZIONE

CAPO I - NORME DI CARATTERE GENERALE
Art.1 - Contenuto delle NTA e ambito di applicazione della normativa
Art.2 - Riferimenti normativi
Art.3 - Elenco degli elaborati del piano
Art.4 - Finalità del Piano

CAPO II – ZONIZZAZIONE
Art.5 - Generalità
Art.6 - Destinazioni d'uso ammesse
Art.7 - Aree destinate a Verde Privato
Art.8 - Aree destinate alla viabilità e parcheggi
Art.9 - Zone a verde privato di uso pubblico
Art.10 - Zone (U.S.): Zone urbanizzate ed edificate soggette a conservazione dei volumi
Art.11 - Zona già urbanizzata ed edificata in parte, soggetta a completamento: ambito 1
Art.12 - Zone Ne di nuova edificazione

CAPO III - REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
Art.13 - Parametri urbanistici generali
Art.14 - Distanza dai confini, tra edifici, dalle strade.
Art.15 - Altezza minima dei locali
Art.16 - Elementi costruttivi e decorativi dei nuovi fabbricati

CAPO IV - COMPONENTI DEL PAESAGGIO URBANO
Art.17 - Elementi di arredo urbano e stradale
Art.18 - Muretti esterni e recinzioni
Art.19 - Siepi ed Alberature
Art.20 - Manufatti per la distribuzione di reti tecnologiche
Art.21 - Tende e gazebi

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art.22 - Validità del Piano Attuativo
Art.23 - Opere autorizzate alla data di entrata in vigore delle NTA

CAPO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Contenuto delle NTA e ambito di applicazione della normativa

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione con gli allegati elaborati grafici, sono riferite alle aree che vengono delimitate come zona CB, nucleo d2– Strada di Cerreta, nel PRG Parte Operativa, tavv. A e B e disciplinano la realizzazione delle previsioni urbanistiche in esso contenute.

Art. 2 Riferimenti normativi

1. Per quanto non specificato nelle presenti NTA, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, alle NTA del Nuovo PRG, al Regolamento Edilizio vigente.
2. In caso di non esatta corrispondenza tra gli elaborati grafici e le NTA, saranno queste ultime ad essere prevalenti.

Art. 3 - Elenco degli elaborati del piano

1. Il Piano Attuativo si compone dei seguenti elaborati:
Relazione tecnico –illustrativa;
Relazione geologica, sismica, idrogeologica, geomorfologica, idraulica;
Norme tecniche di attuazione;
Schema di convenzione;
Elaborati grafici:
TAV. R01 – Definizione area di intervento, base catastale, strumento urbanistico;
TAV. R02 – Rilievo celerimetrico, documentazione fotografica;
TAV. R03 – Uso del suolo;
TAV. R04 – Analisi edificato, capacità edificatoria;
TAV. R05 – Individuazione U.M.I.;
TAV. R06 – Previsioni di piano, standard urbanistici.
TAV. R07 – P
ermeabilità, densità arborea, densità arbustiva.

Art. 4 - Finalità del Piano

1.
Il Piano si attua tramite intervento edilizio diretto.
2. Devono essere garantite con convenzione accessiva le modalità e i tempi per la sistemazione delle aree di uso pubblico individuate dal piano per ogni U.M.I..
3. Il Piano prescrive le categorie di intervento ammesse e fornisce indicazioni riguardanti gli aspetti tipologici, tecnologici, formali e decorativi degli interventi ammessi.

Nell'elaborato TAV. R06 del Piano Attuativo sono indicate le distanze dai confini, tra fabbricati e dalle strade.
4. Il sedime di ingombro può subire minime modifiche, qualora opportunamente motivate, nel rispetto degli allineamenti indicati dalla griglia di comparto.

CAPO II – ZONIZZAZIONE

Art. 5 - Generalità

1. Il presente Piano Attuativo, nell'elaborato R05, distingue la Superficie Territoriale del nucleo (Cb) strada di Cerreta, in tre zone, corrispondenti a tre diverse situazioni dello stato di fatto e a tre diverse modalità di trasformazione urbanistica ammissibile, ovvero:

a- Zone urbanizzate ed edificate soggette a conservazione dei volumi (U.S.);
b- Zone già urbanizzate ed edificate in parte soggette a completamento (ambito 1);
c- Zone di nuova edificazione (N.E.), previa realizzazione o completamento delle opere di urbanizzazione, da realizzarsi a cura e spese dei soggetti attuatori privati, singoli o riuniti in consorzi.

2. In tali zone il Piano garantisce il rispetto degli indici di sfruttamento edilizio ammessi dal PRG (o il non peggioramento dell'indice attuale, ove questo fosse superiore al limite medesimo) e intende inoltre orientare le trasformazioni edilizio-urbanistiche verso forme di migliore sostenibilità ambientale e di incremento delle dotazioni di spazi pubblici.
3.
Per il più razionale raggiungimento di tali obiettivi il piano indica le Unità Minime di Intervento, le quali peraltro, per quanto attiene alle zone a e b del comma precedente, hanno il mero valore di riferimento per eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica, che dovessero essere proposti dai proprietari, mentre l'intervento edilizio diretto per le rimanenti categorie di intervento, di cui all'art. 3 della LR 1/2004, sarà consentito per ogni singolo edificio nei limiti e con le modalità indicate dalle presenti norme.

Art. 6 – Destinazioni d'uso ammesse

1.
Sono destinate prevalentemente alla residenza (minimo 75% della volumetria).
2. Sono consentite altre destinazioni d'uso per attività con essa compatibili di cui vengono elencate le corrispondenti categorie d'uso fondamentali e di base:
SERVIZI PER LA POPOLAZIONE:

- Vita associata e cultura
- Attività assistenziali
- Edifici per il culto
- Istruzione
- Pubblica Amministrazione

ATTIVITA' ARTIGIANALI:
- Laboratori artigianali di quartiere

ATTIVITA' COMMERCIALI:

- Attività commerciali all'ingrosso ed al minuto
- Pubblici esercizi
- Servizi ricreativi

SERVIZI PRIVATI:
- Attività direzionali

- Terziario
- Esercizio delle libere professioni
- Servizi quotidiani e banali

ATTIVITA' RICETTIVE:
- Attività alberghiere ed extralberghiere

Art. 7 - Aree destinate a Verde Privato

1. Le aree a verde privato sono destinate ad orti o giardini, in tali zone devono essere conservate le caratteristiche naturali esistenti.
2. Per le eventuali nuove piantumazioni di alberi o arbusti devono essere utilizzate le essenze autoctone, tipiche della zona rurale.
3. E' consentito realizzare pertinenze nei limiti e con le modalità di cui al RR 9/2008 e sm.i.
4. Sono ammesse autorimesse interrate, purché il loro lastrico solare sia coperto con il verde o pavimentazioni compatibili e integrate con il resto delle sistemazioni esterne e sia verificato l'indice di permeabilità complessivo.
5. E' altresì consentito nelle aree a verde privato all'interno delle U.M.I. realizzare piscine pertinenziali, purché risulti comunque verificato l'indice di permeabilità.

Art. 8 - Aree destinate alla viabilità e parcheggi

1. Le Zone S per la viabilità sono quelle individuate dal PRG parte operativa comma 1 OP-Art.128. L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali, degli svincoli e dei parcheggi ha valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo dell'opera; tutti gli interventi relativi alla viabilità dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti.
2. Parcheggi: gli stalli dei posti auto (m. 2.50 x 5.50) dovranno essere realizzati con pavimentazioni il più possibile permeabili.
3. Eventuali modifiche degli innesti alla viabilità esistente non costituiscono variante al Piano qualora motivate da esigenze tecniche o migliorative del progetto e comunque in accordo con gli obiettivi di piano.

Art. 9 - Zone a verde privato di uso pubblico

1. E' consentito realizzare, all'interno di ciascuna U.M.I., percorsi pedonali e ciclabili e qualsiasi altro intervento atto a migliorarne la fruizione (panchine, fontane, illuminazione).
2. E' consentito praticare passi carrabili e pedonali, attraversando la fascia di verde privato di uso pubblico lungo la strada pubblica, anche a servizio di eventuali piani interrati.
3. Per le eventuali nuove piantumazioni di alberi o arbusti devono essere utilizzate le essenze tipiche della campagna Ternana.

Art.10 - Zone (U.S.): Zone urbanizzate ed edificate soggette a conservazione dei volumi

1. Il P.A., alla tavola R05, ha individuato le seguenti aree urbanizzate ed edificate definite ai fini della cubatura ammissibile, sature:

U.S.	1	Volume realizzato mc. 1.800,09	,,	satura

U.S.	2	Volume realizzato mc. 1.833,21	,,	satura
U.S.	3	Volume realizzato mc. 2.975,22	,,	satura
U.S.	4	Volume realizzato mc. 1.280,05	,,	satura
U.S.	5	Volume realizzato mc. 2.004,59	,,	satura
U.S.	6	Volume realizzato mc. 1.521,12	,,	satura

2. Gli interventi in queste zone potranno attuarsi tramite intervento edilizio diretto, riferito al singolo edificio; le categorie ammesse sono quelle dell'art. 3 della LR 1/2004 e s.m.i., con l'esclusione della ristrutturazione urbanistica e comunque nel rispetto dei limiti edificatori indicati nella tabella di cui sopra.

3. Sono peraltro ammessi anche interventi di ristrutturazione urbanistica,(nel limite della volumetria esistente e/o comunque nei limiti della capacità edificatoria del PRG), che dovranno in questo caso essere riferiti alle distinte UMI quali indicate alla tavola R05.
4.
Nei casi di cui al comma 3:

a) *l'intervento dovrà prevedere un miglioramento dell'assetto urbanistico e degli indici di sostenibilità ambientale del nucleo;*
b) *l'altezza massima non può superare quella degli edifici preesistenti, o comunque nei limiti della altezza massima ammessa dal PRG per questa zona omogenea;*
c) *garantire una dotazione di parcheggi e spazi a verde pubblico di vicinato, volti a migliorare la permeabilità pedonale dell'intero nucleo (Cb);*
d) *pertanto il rilascio del titolo abilitativo sarà condizionato alla presentazione di un atto d'obbligo che preveda la realizzazione delle opere infrastrutturali e la cessione delle aree da destinare a spazi pubblici. La volumetria consentita è pari a quella esistente, se superiore all'indice di PRG, oppure pari a quella risultante dal medesimo indice; il sedime e la sagoma può variare nel rispetto delle distanze dai confini, è possibile recuperare la volumetria degli annessi esistenti purché assentiti da titolo edilizio. Non è ammessa la loro trasformazione ai fini residenziali.*

Art.11 - Zona già urbanizzata ed edificata in parte, soggetta a completamento: ambito 1

1. Tale ambito riguarda un'area in parte edificata non satura, con possibilità di individuare al suo interno lotti edificabili, come indicato nella tav. R06.
2. L'individuazione dei lotti e gli interventi di nuova costruzione si attuano tramite intervento edilizio diretto convenzionato: la convenzione accessiva garantisce le modalità e i tempi per la sistemazione delle aree di uso pubblico o la monetizzazione delle stesse per i nuovi lotti edificabili.
3. Le caratteristiche dell'edificato sono specificate nel capo III delle presenti NTA.

Art.12 - Zone Ne di nuova edificazione

1.

Il piano attuativo, alla tavola R05, ha individuato le seguenti zone di nuova edificazione (Ne), stabilendo, nel rispetto degli indici di PRG, le seguenti volumetrie massime realizzabili.

U.M.I.	1	Volume massimo realizzabile:	mc.	6.129,90
U.M.I.	2	,,	,,	629,20
U.M.I.	3	,,	,,	785,68
U.M.I.	4	,,	,,	655,60
U.M.I.	5	,,	,,	1.349,49
TOTALE			**,,**	**9.549,87**

1-

2-

2. L'attuazione delle UMI, di cui sopra, avverrà tramite intervento edilizio diretto e sottoscrizione, da parte di tutti i proprietari delle aree costituenti la UMI, di una apposita convenzione tra proprietari privati e comune, per la esecuzione delle opere di urbanizzazione a carico dei soggetti medesimi e per la cessione delle relative aree al comune, qualora previsto, a lavori eseguiti e previo collaudo delle opere medesime.
3. Le costruzioni da realizzare in ogni UMI dovranno essere ricomprese entro il "Sedime di Massimo Ingombro" indicato alla tavola R06, nella quale le sagome dei sedimi dei fabbricati debbono ritenersi puramente indicative, fermo restando che gli edifici dovranno rispettare le norme regolamentari ed i criteri compositivi di cui al capo III delle presenti NTA.
4. Al momento della stipula della convenzione, che dovrà riguardare la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'intera UMI, il soggetto attuatore potrà prevedere l'attuazione in più lotti (ciascuno nei limiti della dimensione del lotto minimo come stabilita da questo piano attuativo), da attuare eventualmente anche con successivi e distinti Permessi di Costruire.
5. Alla convenzione, che dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari delle aree costituenti la UMI, sarà allegata una planimetria nella quale, fermo restando la verifica del rispetto degli indici di sfruttamento edilizio e di quelli ecologici per l'intera UMI, saranno definite le volumetrie ammesse in ognuno dei lotti, fissati nella convenzione. A tale planimetria si dovranno uniformare le richieste dei titoli abilitativi per i lotti successivi al primo.
6. Le opere di urbanizzazione e le aree da destinare a standard urbanistico, sono a completo carico dei proprietari delle aree, che regoleranno tra di loro, in piena autonomia, la ripartizione delle spese, rimanendo il comune estraneo alle conseguenti pattuizioni, fermo restando che dovranno essere fornite adeguate garanzie fideiussorie per la completa e regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano Attuativo. La relativa polizza potrà essere sottoscritta anche solo da alcuni dei proprietari contraenti, ma per l'intero importo da garantire, quale sarà determinato al momento della stipula della convenzione, sulla base dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione e delle reti dei pubblici servizi che saranno approvati dal Comune e dalle ditte erogatrici dei servizi medesimi.
7. In alternativa alla cessione al Comune delle aree destinate a parcheggio pubblico e verde pubblico, sarà possibile procedere alla monetizzazione di dette aree, ai sensi degli articoli n. 11 e n. 14 del R.R. n. 7 del 2010 e s.m.i..
8. Resta fermo l'obbligo della unitaria e completa attuazione delle opere di urbanizzazione afferenti alla intera UMI, la cui realizzazione a regola d'arte, collaudo e cessione di aree al comune, qualora previsto, costituisce condizione per il rilascio del certificato di agibilità delle costruzioni realizzate, anche solo del primo stralcio.
9. Il presente Piano non istituisce una successione ordinata nella attuazione delle singole UMI, essendo questa lasciata alla libera iniziativa dei privati proprietari riuniti per ogni medesima UMI.

CAPO III - REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 13 - Parametri urbanistici generali

1. Nell'ambito delle Zone CB, si applicano i seguenti indici conformemente al disposto dell'art.55 NTA PRG parte operativa:

a. IF: 0,4 mc/mq;

b. Lotto minimo mq. 1.000
c. Numero di piani ammesso: 2 più seminterrato o portico altezza m 2,50;
d. Indice di permeabilità dei suoli: IP 50%;
e. Alberi (A): 1 albero/100 mq;
f. Arbusti (Ar): 2 arbusti/100 mq;
g. Parcheggi: 1 mq / 3 mq di Superficie Utile Coperta;
h. Posto macchina: minimo ml 2,50 x 5,50 ogni 25 mq di parcheggio;

Art. 14 - Distanza dai confini, tra edifici, dalle strade.

1. La distanza minima dai confini è di ml. 5,00; sono consentite distanze minori qualora intervengano accordi fra privati. Gli accordi devono trovare esito in apposita scrittura, regolarmente trascritta, mediante la quale il proprietario dell'area confinante concede l'assenso per la costruzione a distanza inferiore ai 5 ml e dà atto della conoscenza dell'Art. OP-Art.55 del PRG parte operativa e degli specifici obblighi in tal senso da esso derivanti. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione di tale atto.

Art.15 - Altezza minima dei locali

1. L'altezza minima dei vani è regolata dalle vigenti norme di regolamento edilizio.

Art.16 - Elementi costruttivi e decorativi dei nuovi fabbricati

a) Coperture - per la nuova costruzione residenziale la copertura sarà a falde inclinate con pendenze che non supereranno il 35%.
b) Gronde e discendenti - in rame o in alternativa in lamiera zincata verniciata, o alluminio anodizzato col. rame.
c) Terminazioni superiori delle canne fumarie e condotti di ventilazione e simili - saranno realizzati nel rispetto della forma architettonica e dei materiali dell'organismo edilizio in cui si inseriscono con preferenza di elementi in cotto.
d) Balconi - i parapetti saranno realizzati in muratura, in acciaio verniciato, vetro, ferro nel rispetto della forma architettonica dell'organismo edilizio in cui si inseriscono.
e) Portici e pergolati - è ammessa la costruzione di portici e pergolati purché in armonia con l'architettura degli edifici in cui si inseriscono. I pergolati dovranno essere realizzati in acciaio verniciato con tinte micacee, vetro, o legno, con elementi ombreggianti in tela tinta unita dai toni chiari, vetro o simile.
f) Paramenti murari - è' consentita la realizzazione di paramenti murari con elementi lapidei (pietre naturali), intonaci tradizionali, laterizi.
g) Infissi - saranno realizzati in legno verniciato.
h) Elementi in ferro - le coloriture degli elementi in ferro, saranno delle tinte bianco, nero opaco, antracite e simili del tipo micaceo.

CAPO IV - COMPONENTI DEL PAESAGGIO URBANO

Art.17 - Elementi di arredo urbano e stradale

1. I nuovi elementi di arredo saranno progettati in maniera unitaria all'interno del limite del piano attuativo e comunque nei rispetto e nella valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio sono prescritti materiali naturali : legno, pietra locale profili semplici in ferro.
2. Le pavimentazioni dei percorsi carrabili e pedonali, dei marciapiedi, degli slarghi e delle piazze saranno oggetto di progettazione unitaria all'interno del piano attuativo.
3. L'uso del manto bituminoso è consentito per le sole strade carrabili e relativi marciapiedi, negli altri casi la progettazione esecutiva stabilirà i materiali da utilizzare, si prescrive in ogni caso l'uso di materiali drenanti, pigmentati e/o con inerti naturali.
4. Resta fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Art.18 - Muretti esterni e recinzioni

1. Tutti i muretti esterni non potranno superare, di norma, l'altezza di m.1,20 con al disopra elementi in ferro fino ad un'altezza massima pari a ml. 2.20 realizzate con profili pieni semplici e finite con tinte micacee.
2. Sono consentite altezze maggiori per provate esigenze statiche e/o funzionali, purché tali muri (ancorché realizzati in materiali diversi) siano rivestiti in pietra locale o in materiali simili o comunque tinteggiati con colore adeguato all'ambiente circostante.
3. Sono consentite recinzioni realizzate con paletti e reti metalliche purché schermate con siepi autoctone.

Art.19 - Siepi ed Alberature

1. Le alberature e gli arbusti di nuovo impianto o di rimpiazzo dovranno essere di specie tipiche ed autoctone.
2. E' vietato introdurre essenze esotiche, se non in casi particolari di giardini sistemati con apposito progetto; è sempre consentito impiantare alberi da frutto.
3. E' prescritto il mantenimento delle essenze vegetazionali costituenti i filari, con riferimento alle specie arboree, nonché arbustive ed erbacee se presenti. E' consentita la sola manutenzione ordinaria con tecniche che consentano la conservazione e rigenerazione dei filari, in accordo con quanto previsto in tal senso dal Regolamento di attuazione della LR 19/11/01 n. 28 e smi.
4. Per le essenze sottoposte a tutela di cui agli Allegati U e V del Regolamento richiamato al precedente comma, si applica la normativa di cui alla LR 19/11/01 n. 28 e smi e relativo Regolamento.
5. La salvaguardia degli uliveti di cui al precedente comma 1, lettere b), deve essere garantita attraverso gli interventi in accordo con l'Art. 22 bis della LR 27/00 e dall'art 54 della LR 13/09.
6. Qualora sia necessario procedere alla sostituzione di alberature, le stesse devono essere sostituite con esemplari di cui all'Allegato U del Regolamento di attuazione della LR 19/11/01 n. 28 e smi.
7. Per gli interventi di rinverdimento e contenimento del terreno devono essere usate le tecniche descritte nel manuale di Ingegneria Naturalistica della Provincia di Terni, approvato con DGP n° 15 del 4.02.03 (NTA del PTCP art. 89).

Art.20 - Manufatti per la distribuzione di reti tecnologiche

1. Tutti i manufatti necessari per la distribuzione delle reti tecnologiche saranno, ove possibile, interrati e comunque schermate con siepi conformi al precedente Art. 19.

Art.21 – Tende e gazebi

1. Tende - qualora per esigenze funzionali sia necessario installare tende da sole sulle facciate degli edifici, si dovranno di norma rispettare le seguenti prescrizioni:
- non sono consentite chiusure laterali delle tende stesse;
- saranno realizzate con tessuti naturali e con colori opachi che siano in armonia con le coloriture delle facciate;
- le forme sferiche sono ammesse solo per il riparo di aperture con archi.
2. Gazebi - i materiali ammessi per i gazebo sono: acciaio verniciato, o legno, vetro.
Sono ammesse coperture con teli realizzati con tessuti naturali e colori opachi, oppure con piante rampicanti.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art.22 - Validità del Piano Attuativo

1. Il presente Piano ha validità di 10 anni dalla sua approvazione.
2. Decorsi dieci anni dalla sua approvazione, il piano perde la sua efficacia, mentre conserva la sua validità per gli aspetti normativi sulle forme di sfruttamento edilizio delle aree edificatorie nel suo perimetro ricomprese.
3. Il Piano si attua, di norma, per iniziativa dei proprietari, con distinte modalità a seconda delle zone indicate nella tavola R06.

Art.23 - Opere autorizzate alla data di entrata in vigore delle NTA

1. Le concessioni ed autorizzazioni non conformi alle norme delle presenti NTA già rilasciate alla data della loro entrata in vigore, rimarranno valide per tutto il periodo di validità consentito dalle leggi vigenti.
2. Decorso tale termine senza la loro attuazione, si verifica la decadenza.

1-
2-

3-